



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile**

in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero **3650** del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno **2016** promossa

DA

████████████████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ e dall'Avv. ██████████, come da procura in atti;

-parte opponente-

CONTRO

IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Castro, come da procura in atti;

-parte opposta-

FATTO E DIRITTO

████████████████████ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 962/2016 con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto il pagamento di € 156.668,50 oltre interessi e spese. Ha eccepito l'inapplicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 7-ter d.lgs. n. 286/2005, l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2951 c.c., la illegittima duplicazione del credito, la non corretta quantificazione delle somme ingiunte. Ha quindi chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, accertando che nulla è dovuto all'ingiungente, con vittoria delle spese di lite e condanna della parte opposta ex art. 96 c.p.c.

IVRI spa, ritualmente costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.



Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 28.01.2020 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.

Si rileva che detti termini hanno subito la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20. Il termine per il deposito delle comparse conclusionali deve ritenersi scaduto in data 01.06.2020 ed il termine per il deposito delle memorie di replica deve ritenersi scaduto in data 22.06.2020.

Il primo motivo di opposizione, secondo cui la disposizione di cui all'art. 7-ter d.lgs. n. 286/05 sarebbe inapplicabile al caso di specie, non merita accoglimento.

Secondo tale disposizione "Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore".

In merito alla applicabilità di tali regole normative, espressamente previste per il solo contratto di trasporto di merci, anche ad altre e più complesse fattispecie contrattuali, si aderisce all'indirizzo interpretativo elaborato dalla Suprema Corte in base al quale la disciplina relativa al contratto di trasporto trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi e di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far capo alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione (ex plurimis, Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 25517 del 18/12/2015*; Sez. 3, *Sentenza n. 24265 del 30/11/2010*; Cass. Sez. L, *Sentenza n. 9128 del 13/09/1997*).

E' stato altresì chiarito che in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri



elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (cfr. Cass. Sez. 2, **Ordinanza n. 26485 del 17/10/2019**).

Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti e non contestato tra le parti, [REDACTED] stipulava con NES un contratto di mandato senza rappresentanza per la ricerca di terzi, in particolare istituti di vigilanza muniti delle necessarie autorizzazioni, idonei allo svolgimento di un servizio consistente in una serie di operazioni descritte all'art. 2 del contratto, quali "*attività di prelievo, trasbordo, trasporto, consegna, trattamento, contazione e custodia dei valori provenienti dai propri punti operativi*". NES, mediante contratto stipulato in data 30.03.2011, affidava l'esecuzione di tali servizi ad Ivri spa.

Esaminando il tenore letterale dei contratti e la volontà delle parti come emergente dai complessivi atti di causa, Ivri spa si è impegnata per l'esecuzione di diverse attività in favore di [REDACTED].

Tra queste, l'attività di trasporto rappresenta il servizio prevalente, che viene integrata e completata da servizi qualificabili come "accessori", quali le attività di prelievo dei valori, di consegna o di conteggio. Il servizio di trasporto resta tuttavia l'attività preminente, a cui si aggiungono attività strumentali e funzionali ad un completo svolgimento del servizio, come il prelievo, la consegna, la contazione e la custodia dei beni.

Ne consegue che, in applicazione dei criteri normativi e giurisprudenziali anche in materia di contratto misto, come sopra esposti, la disciplina di cui all'art. 7-ter d.lgs. n. 286/05, espressamente prevista per le attività di trasporto di merci, può dirsi applicabile anche alla fattispecie in esame.

Tanto premesso, risultano pienamente integrati nella fattispecie concreta tutti i presupposti richiesti dalla citata disposizione. Tenuto conto della struttura contrattuale vigente tra le parti come sopra descritta, deve ritenersi che Ivri spa abbia svolto un "servizio di trasporto su incarico di altro vettore" ed [REDACTED] [REDACTED] risulti essere "il mandante effettivo della consegna" dei valori.

In conclusione Ivri spa ha legittimamente esperito un'azione giudiziale diretta nei confronti di [REDACTED].

Il secondo motivo di opposizione è infondato.



Occorre premettere che il provvedimento monitorio si fonda su fatture emesse per servizi resi da gennaio ad ottobre 2013.

Il creditore ha documentato il compimento di atti interruttivi della prescrizione, posti in essere sia nei confronti di [REDACTED] sia, principalmente, nei confronti di NES spa.

Rispetto a quest'ultima si rileva che è tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Treviso la procedura di amministrazione straordinaria, la cui apertura determina la interruzione dei termini di prescrizione ex artt. 2943 e 2945 c.c.

Inoltre, trattandosi di responsabilità solidale in base al disposto di cui all'art. 7-ter d.lgs. n. 286/05, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 1310 c.c., secondo cui *“Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”*.

Anche sotto questo profilo pertanto l'opposizione è infondata.

Con il terzo motivo di opposizione [REDACTED] ha eccepito una illegittima duplicazione del credito da parte di Ivri spa.

È sufficiente sul punto osservare che, allo stato e per quanto documentato in atti, la società opposta ha solo chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del credito nella procedura di amministrazione straordinaria. Tale circostanza non equivale al pieno ed integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie e, di conseguenza, non impedisce l'esercizio di azione giudiziale nei confronti del condebitore solidale, odierno opponente.

Anche il quarto motivo di opposizione è infondato.

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.

Nel caso di specie l'opponente, con efficacia rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato l'effettiva prestazione dei servizi da parte di Ivri spa né ne ha contestato la corretta esecuzione.

L'eccezione relativa alla asserita non corretta quantificazione del credito è stata formulata in modo del tutto generico, risulta inconferente rispetto al rapporto obbligatorio oggetto di giudizio ed è rimasta priva di riscontro probatorio in giudizio.



██████████ in definitiva, non ha provato in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.

L'opposizione deve quindi essere rigettata. Il decreto ingiuntivo n. 962/2016 deve essere dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, considerato il ridotto compimento di attività istruttoria e l'attività difensiva in concreto svolta.

Attesa la mancata partecipazione della parte opponente personalmente al primo incontro dinanzi al mediatore senza una valida giustificazione, sussistono i presupposti ex art. 8, 4-bis c., d.l. n. 28/2010 e successive modifiche per la condanna di ██████████ al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari al contributo unificato versato per la presente controversia.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 962/2016, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente al rimborso in favore di IVRI Istituti di vigilanza riuniti d'Italia spa delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- condanna ██████████ al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente controversia.

Latina, 10.08.2020

Il Giudice
dott.ssa Valentina Giasi

